

ATTO ISTITUTIVO DI TRUST

Questo Strumento,

sottoscritto in Bologna da:

Cristina Tamba, nata a Faenza il 13 ottobre 1972 e residente in Bologna, via Fonti di Casaglia n.19, professionista cod. fiscale TMB CST 72R53 D458E d'ora innanzi "Disponente",

e da

Marco Montefameglio, nato a Torino il 22 aprile 1960, domiciliato a Bologna in Piazza Galvani n.3, professionista c.f. MNT MRC 60D22 L219E, non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società GALVANI FIDUCIARIA SRL, con sede in Bologna, Piazza Galvani n. 3, Capitale Sociale Euro 10.000 i.v., c.f. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02115851202 (d'ora innanzi "Galvani Fiduciaria"), autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2001.

PREMESSO

Che è corrente in Bologna la società Galvani Audit srl, con sede in Bologna, Piazza Galvani n. 3, Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v., iscritta al n. 02166421202 del Registro delle Imprese di Bologna

(d'ora innanzi: "Galvani Audit" o "Società");

che Galvani Audit è una società di revisione abilitata all'esercizio della revisione contabile con decreto 15/11/2001 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, suppl. n.96 -IV Serie Speciale - del 04/12/2001;

che è in via di definizione un progetto di ampliamento della compagine sociale di Galvani Audit, a conclusione del quale il Capitale Sociale della stessa si troverà ripartito fra una pluralità di soci, la totalità dei quali, fatto salvo quanto previsto nel prosieguo, svolgono in via esclusiva la professione di dottore commercialista o di ragioniere commercialista;

che è volontà di tutti i soci di Galvani Audit, sia attuali che futuri, che Galvani Audit sia soggetto totalmente indipendente dagli stessi, e che, conseguentemente, la nomina degli amministratori - o, quantomeno, della maggioranza degli stessi - venga effettuata da un soggetto terzo rispetto ai soci c.d. "ordinari", svincolato da qualunque influenza o deliberazione della compagine sociale;

che a tal proposito l'assemblea di Galvani Audit è in procinto di deliberare una radicale modificazione dello Statuto Sociale, che prevederà, oltre

all'aumento del Capitale Sociale destinato ad allargare la compagine sociale, anche l'attribuzione ad un determinato socio di particolari diritti amministrativi, e specificatamente il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori;

che i soci di Galvani Audit, sia attuali che futuri, hanno concordato sull'opportunità che la quota di capitale dotata dei particolari diritti di cui sopra sia detenuta da un soggetto indipendente e qualificato, allo scopo esclusivo e con modalità tali da garantire, per tutta la vita della Società, che la nomina della maggioranza degli amministratori venga effettuata con criteri di indipendenza, imparzialità e competenza;

che il nuovo Statuto di Galvani Audit, nel testo che risulterà dopo le modifiche apportate dall'assemblea straordinaria di cui sopra, prevede che:

- il valore nominale di tale quota dotata di particolari diritti amministrativi sia di Euro 100,00 (cento/00);
- tale quota sia segregata in Trust;
- Trustee del Trust di cui sopra sia la citata Galvani Fiduciaria;

che la Disponente ha già versato a Galvani Audit, in conto futuro aumento di capitale, la somma di Euro

100,00 (cento/00);

che gli istituti previsti dal diritto italiano non consentono un pari livello di sicurezza giuridica a vantaggio dello scopo che si intende perseguire;

che la Disponente trasferisce in questo momento al trustee appresso nominato:

- la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) in contanti;
- il credito di Euro 100,00 (cento/00) nei confronti di Galvani Audit per versamento in conto futuro aumento di capitale di cui sopra;

che la Disponente, nel rispetto delle previsioni contenute in questo Strumento, potrà successivamente trasferire al trustee appresso nominato altri beni, mobili o immobili, e diritti di ogni genere;

che i trasferimenti in parola sono e saranno in piena ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il trustee di impiegare quanto gli viene trasferito secondo le disposizioni di questo Strumento;

che al riconoscimento del trust nascente da questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana in forza della legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.

Attesta quanto segue

Parte I Dati di base

Art. 1. "Trust"; denominazione, irrevocabilità

Il termine "Trust" individua il trust nascente da questo Strumento.

Il Trust è individuato per mezzo della denominazione SC 2005.

Questo Strumento è irrevocabile.

Art. 2. Il "Trustee"

"Trustee" del Trust è la società GALVANI FIDUCIARIA SRL, come sopra identificata

Il termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di trustee; in caso di più persone "un Trustee" indica ciascuna di esse.

L'ufficio di Trustee può essere ricoperto da una o più persone.

Art. 3. Il "Fondo in trust"; i "Beni in trust"

Per "Fondo in trust" si intendono:

1. i beni e i diritti trasferiti al Trustee quale trustee del Trust;
2. ogni loro trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione;
3. ogni reddito del Fondo che il Trustee vi accumuli.

Per "Beni in trust" si intendono:

4. ogni bene e diritto incluso nel Fondo in trust;
5. i frutti e le utilità da essi derivate.

I Beni in trust sono separati dal patrimonio proprio di un Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora un Trustee sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

Art. 4. Ulteriori apporti

Il Trustee può accettare incrementi del Fondo in trust solo previo consenso del Guardiano.

Art. 5. La "Finalità del Trust"; la "Durata del Trust"

La Finalità del Trust, alla quale dovrà essere ispirato ogni comportamento del Trustee, è di nominare componenti dell'organo amministrativo di Galvani Audit che, all'atto della nomina, siano astrattamente in grado di svolgere il loro ufficio secondo principi e criteri di imparzialità, indipendenza, buona fede e competenza.

Per "Durata del Trust" si intende il periodo

1. il cui termine iniziale è la data nella quale l'assemblea di Galvani Audit delibererà le modifiche

statutarie di cui in premessa, a seguito delle quali Galvani Fiduciaria, nella sua qualità di trustee del Trust SC 2005, assumerà la qualifica di socio titolare della quota di nominali Euro 100,00 dotata dei particolari diritti amministrativi sopra citati;

2. e il cui termine finale è

a. la data nella quale si verifichi lo scioglimento di Galvani Audit, oppure

b. Galvani Audit sia assoggettata a procedura concorsuale, e in ogni caso

c. decorsi cento anni dal termine iniziale

Art. 6. Il "Guardiano"

"Guardiano" del Trust è la società

con sede in , Via

n. , Capitale Sociale Euro , partita i.v.a, c.f. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese Milano .

Il termine "Guardiano" individua chi riveste l'ufficio di guardiano del Trust; in caso di più persone, "un Guardiano" indica ciascuna di esse.

Parte II Disposizioni generali

Art. 7. Legge regolatrice

Il Trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale.

La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti

del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolati dal diritto italiano.

Art. 8. Giurisdizione

Ogni controversia sulla validità o gli effetti del Trust o sui diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Strumento è sottoposta esclusivamente alla magistratura italiana, foro di Bologna.

Ogni procedimento perché siano date direttive al Trustee è proposto esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, foro di Bologna; qualora essa declini di provvedere, alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust.

Art. 9. Il "Libro degli eventi"

Il Trustee mantiene e aggiorna il "Libro degli eventi", vidimato dal medesimo Notaro che autentica questo Strumento.

Il Trustee annota in tale libro:

1. ogni avvenimento che questo Strumento prescriva di annotare
2. ogni altro avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria
3. gli estremi e il contenuto degli atti per i quali la forma autentica è prescritta in questo Strumento

o dei quali è opportuno evitare la dispersione; di essi il Trustee mantiene una raccolta completa.

Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli eventi.

Art. 10. Forma degli atti

Ogni comunicazione, nomina e consenso per i quali né la legge applicabile né questo Strumento prescrivano alcuna forma sono fatti per iscritto e accompagnato dalla prova della sua ricezione.

I riferimenti che la legge applicabile a un atto del Trustee faccia alla forma del "deed" sono sostituiti da riferimenti ad atti muniti di autentica notarile.

Art. 11. Riservatezza

Tutti i documenti e le informazioni relative al Trust sono riservati.

Il Trustee non comunica ad alcuno alcun documento o informazione riguardante o relativa al Trust, a meno che

1. lo consenta una disposizione di questo Strumento
2. oppure vi sia un ordine di giustizia
3. oppure il Trustee lo consideri necessario affinché egli
 - a. eserciti alcun potere

- b. adempia alcuna obbligazione
- c. si difenda in un procedimento giudiziario
- d. ottenga un parere professionale

Art. 12. Definizioni e convenzioni

I termini "incapace" e "incapacità" si riferiscono all'idoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito, attestata con perizia munita di sottoscrizioni autenticate da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto su richiesta di qualsiasi interessato.

La data di autentica dell'ultima delle sottoscrizioni di cui sopra farà fede come data di accertamento dell'incapacità del soggetto cui la perizia si riferisce.

Tutte le parole e le espressioni definite nel corso di questo Strumento si applicano, se non indicato diversamente, a ogni sua disposizione.

Parte III Funzioni del Trustee

Art. 13. Posizione del Trustee rispetto ai Beni in trust

I Beni in trust sono in piena proprietà del Trustee affinché egli se ne avvalga per realizzare la Fina-

lità del Trust e, subordinatamente ad essa, ogni altra finalità enunciata in questo Strumento; nell'esercizio di qualunque funzione il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati in questo Strumento.

Il Trustee

1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in trust;
2. può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità;
3. può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenere direttive.

Art. 14. Poteri gestionali del Trustee

Il Trustee esercita in piena autonomia i diritti amministrativi ad esso spettanti in relazione alla nomina degli amministratori di Galvani Audit, nel rispetto delle previsioni statutarie e della legge.

Il Trustee non può in nessun caso alienare, sottoporre a vincolo, dare in garanzia o comunque disporre della quota di partecipazione in Galvani Audit inclusa nei Beni in Trust.

Art. 15. Poteri del Trustee

I poteri del Trustee, ottenuti i consensi richiesti da questo Strumento, sono esercitati con discrezionalità assoluta secondo le circostanze.

Quando in questo Strumento è richiesto un consenso per il compimento di un atto del Trustee nell'esercizio di un suo potere si intende:

1. che il consenso, se prestato, lo sia non oltre il momento del compimento dell'atto di esercizio del potere;

2. che la sua forma sia la medesima dell'atto, ma comunque scritta.

In qualsiasi altro caso l'atto è invalido e i suoi effetti debbono essere eliminati dal Trustee.

Art. 16. Segregazione, custodia, mandati

Il Trustee tiene i Beni in trust separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia trustee o fiduciario e distintamente identificabili.

Inoltre,

1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, il Trustee ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;

2. ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust e ogni somma è depositata nei conti così denominati.

Il Trustee può

3. depositare beni e documenti presso banche e depositari professionali che si obblighino alla loro custodia ed è tenuto a farlo per i titoli al portatore;

4. delegare a chiunque, incluso un Trustee, quando siano più di uno, l'esercizio di uno specifico potere gestionale per un periodo determinato quale mandatario;

alle condizioni che ritenga opportune, ma comunque sempre in forza di atto scritto che non consenta all'altra parte

a. deleghe di funzioni,

b. limitazioni di responsabilità al di là della colpa ordinaria,

c. compimento di attività in circostanze che possono dare luogo a conflitto di interessi.

Il Guardiano può chiedere che il giudice accerti che determinati beni o diritti sono inclusi fra i Beni in trust.

Art. 17. Diligenza e responsabilità del Trustee

Nello svolgimento di qualsiasi sua funzione il Trustee osserva il "duty of care" di cui alla section 1 del Trustee Act 2000 del Regno Unito, come se tale legge avesse vigore nello Stato la cui legge regola il Trust.

In caso di conflitto di interessi, come inteso dalla legge regolatrice del Trust, un Trustee può procedere all'operazione in conflitto qualora il Guardiano lo autorizzi.

Un Trustee non risponde delle perdite arrecate al Fondo in trust in conseguenza di suoi atti o omissioni a meno che esse siano derivate da sua "fraud" o "wilful default" o "wilful misconduct" o "dishonesty" o "gross negligence".

Un Trustee non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità al parere reso da un legale con almeno quindici anni di anzianità.

Il Trustee non è responsabile delle azioni dei soggetti che egli abbia legittimamente delegato

1. se ha conferito la delega e ne ha consentito la prosecuzione in buona fede e senza colpa
2. tranne quando il Trustee sarebbe responsabile secondo le disposizioni che precedono se avesse compiuto direttamente l'azione.

Le disposizioni che precedono si applicano anche agli amministratori, dirigenti e dipendenti di una società che rivesta l'ufficio di Trustee.

Art. 18. Responsabilità del Trustee verso terzi

Quando in una qualunque operazione il Trustee informa un'altra parte interessata all'operazione che e-

gli sta agendo quale trustee, qualsiasi pretesa di tale altra parte può essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in trust.

Art. 19. Indicazioni al Trustee

Il Guardiano può comunicare periodicamente, anche in via informale, con il Trustee per segnalargli accadimenti nella gestione di Galvani Audit dei quali il Trustee potrà tenere conto nell'esercizio della propria discrezionalità.

Il Trustee si consulta con il Guardiano prima di partecipare ad alcuna assemblea di Galvani Audit.

Nell'esercizio di qualsiasi sua funzione il Trustee tiene conto anche delle indicazioni ricevute dal Guardiano e le attua in quanto compatibili con l'interesse generale del Trust, scegliendo il modo di attuazione.

Parte IV Fondo in trust e suo reddito

Art. 20. Reddito del Fondo in trust

Il Reddito del Fondo in trust, ove non impiegato dal Trustee per la Finalità del trust, è accantonato come il Trustee ritenga meglio.

Art. 21. Appartenenza del Fondo in trust

Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Fondo in trust è trasferito di diritto a tutti coloro che in quel momento risultano soci di

Galvani Audit, in misura proporzionale alla loro percentuale di partecipazione al capitale sociale della società, ai quali soltanto il Fondo da quel momento appartiene.

Il Trustee

- a. Tiene il Fondo a loro disposizione
- b. e cura qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.

Parte V Disposizioni sul Trustee e sul Guardiano

Art. 22. Sede dell'amministrazione

La sede dell'amministrazione del Trust è presso il domicilio del Trustee e, in caso di più componenti l'ufficio, del più anziano fra essi o della società prima costituita.

La contabilità e ogni atto e documento sono custoditi presso la sede dell'amministrazione.

Il Trustee può modificare la sede dell'amministrazione con atto autentico, informandone immediatamente il Guardiano.

Qualora un Trustee sia una società, essa comunica periodicamente al Guardiano il nome della persona o delle persone che seguono l'amministrazione ordinaria del Trust.

Art. 23. Compenso e costi del Trustee

Il Trustee ha diritto ad un compenso per anno solare o frazione di anno solare forfetariamente determinato nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA, se ed in quanto dovuta. Il compenso è aggiornato, a decorrere dal secondo anno, nella misura del 100% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno precedente.

Il Trustee può impiegare il reddito del Trust e, se insufficiente, il Fondo in trust:

1. per il pagamento del proprio compenso;
2. per sostenere i costi di gestione del Trust;
3. per fare fronte a ogni obbligazione legittimamente assunta;
4. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta.

Fra i costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte, a meno che il giudice adito disponga diversamente.

Art. 24. Rendiconto

Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione.

Il Trustee consegna annualmente al Guardiano una relazione sull'andamento del Trust, l'inventario del Fondo in trust e il proprio rendiconto.

Ove il Guardiano lo richieda, il Trustee si sottopone a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal Trust.

Art. 25. Successione nell'ufficio di Trustee

Un Trustee rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o:

1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità, personale o legale;
2. se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

Le dimissioni di un Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che il Guardiano ne abbia ricevuto la comunicazione, ma il trustee singolo che si sia dimesso permane nell'ufficio fino a che il nuovo trustee non sia stato nominato e non abbia accettato l'ufficio.

Un Trustee può essere revocato dal Guardiano, qualora egli accerti che il Trustee:

3. ha violato le disposizioni di questo Strumento;
4. ha esercitato i diritti di nomina degli ammini-

stratori di Galvani Audit senza il rispetto delle previsioni di legge o di statuto.

La revoca è efficace dal momento nel quale essa perviene all'indirizzo del Trustee revocato, purché, ove si tratti della revoca di trustee singolo, il Trustee sia nominato ed abbia accettato l'ufficio allo stesso tempo.

Qualora

5. non vi sia alcun trustee, ovvero

6. il Trustee singolo dimessosi rimanga nell'ufficio per la mancanza di nuovo trustee

e il Guardiano non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede

a. in entrambi i casi: il Presidente dell'Associazione "Il Trust in Italia", scegliendo persona di chiare qualità professionali e personali, preferibilmente scelta fra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circostrizione del Tribunale di Bologna;

b. in mancanza, nel secondo caso: lo stesso Trustee.

Le dimissioni, la revoca, la nomina e l'accettazione di un Trustee sono effettuate per atto autentico

Art. 26. Trasferimento dei Beni in trust in caso di mutamento nell'ufficio del trustee

Un Trustee che cessi dall'ufficio perde ogni diritto

sui Beni in trust in favore di colui o coloro che gli succedono o che rimangono nell'ufficio.

Chi cessa dall'ufficio:

1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui Beni in trust;

2. consegna al Trustee i Beni in trust, il Libro degli eventi e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo possesso, gli fornisce ogni ragguaglio il Trustee gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio.

Chi cessa dall'ufficio può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.

In caso di morte di un trustee i suddetti diritti e obbligazioni fanno capo ai suoi eredi.

Chi cessa dall'ufficio può non consegnare i Beni in trust se il Trustee non gli fornisce appropriate garanzie circa l'integrità del Fondo in trust in relazione alla soddisfazione di pretese di terzi, anche di natura tributaria.

Art. 27. Posizione del Guardiano

I poteri del Guardiano sono fiduciari e non persona-

li.

Un Guardiano non è responsabile se non per "fraud" o "wilful default" o "wilful misconduct" o "dishonesty" o "gross negligence".

Il Guardiano:

1. può esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust

2. ha diritto di agire in giudizio

a. per l'esecuzione del Trust e in caso di inadempimento delle obbligazioni di un Trustee o del Trustee

b. in caso di violazione della legge regolatrice del Trust o della legge applicabile a uno specifico atto del Trustee.

Art. 28. Compenso del Guardiano

Il Guardiano non ha diritto di ricevere alcun compenso per i propri servizi.

Le spese sostenute dal Guardiano per l'adempimento delle proprie funzioni sono a carico del Trust.

Art. 29. Successione nell'ufficio di Guardiano

Un Guardiano rimane nell'ufficio fino a dimissioni o:

1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità;

2. se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

Il Guardiano cessa dall'ufficio quando il Fondo in Trust è attribuito come previsto nella parte IV di questo Strumento.

Le dimissioni di un Guardiano devono essere accompagnate dalla contestuale indicazione, da parte del Guardiano dimissionario, del nominativo del nuovo Guardiano, ed hanno effetto quando

3. il Trustee ne abbia ricevuto la comunicazione, e
4. il nuovo Guardiano abbia accettato l'ufficio.

Un Guardiano può indicare il proprio successore sia contestualmente all'accettazione dell'ufficio che successivamente.

Il successore così designato può accettare l'ufficio in qualunque momento, ma non oltre 60 giorni:

- a. dalla morte;
- b. dall'accertamento dell'incapacità;
- c. dalla messa in liquidazione;
- d. dall'inizio di alcuna procedura concorsuale del Guardiano che lo ha nominato.

Nel caso in cui:

5. un Guardiano, se persona giuridica, sia messo in liquidazione o sia oggetto di alcuna procedura concorsuale, senza avere nominato un successore;
6. un Guardiano, se persona fisica, muoia o venga dichiarato incapace senza avere nominato un succes-

sore;

7. il successore designato da un Guardiano deceduto o dichiarato incapace non accetti l'ufficio entro 60 giorni:

a. dalla morte;

b. dall'accertamento dell'incapacità;

c. dalla messa in liquidazione;

d. dall'inizio di alcuna procedura concorsuale del Guardiano che lo ha nominato.

il nuovo Guardiano è nominato, su richiesta del Trustee:

8. dal Presidente dell'Associazione Il Trust in Italia;

9. in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Bologna

Tutte le nomine, le dimissioni e le accettazioni di un Guardiano sono fatte per atto autentico.

Art. 30. Modificazioni di questo Strumento

Il Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano, può modificare per atto autentico le disposizioni di questo Strumento come egli ritenga sia nell'interesse della Finalità del Trust o, impregiudicata questa, nell'interesse generale del Trust.

Art. 31. Registrazione di questo Strumento

La Disponente chiede che questo Strumento sia regi-

strato con l'applicazione della tassa in misura fissa.

Le spese del presente atto e conseguenti si assumono a carico del trust.

f.to MARCO MONTEFAMEGLIO

f.to CRISTINA TAMBA